

## **TI\_GERICHTE 32.2016.77 vom 17. Juli 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-07-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2016.77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2016.77)

FR: TI\_GERICHTE 32.2016.77 du 17 juillet 2017

IT: TI\_GERICHTE 32.2016.77 del 17 luglio 2017

### **Regeste**

Interruzione prima formazione professionale

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall'invalidità, tra le predette spese e quelle che l'assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l'importo annuo di franchi 400.

#### **E. 2.0**

p.ti. , pertanto lei non soddisfa nessuna delle condizioni indispensabili - media minima: 4.0, massimo un punto negativo - previsti dall'Ordinanza IC (art. 17). (...) verrà segnalata alla DFP (...) per il passaggio al profilo B. " (pag. 430 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice) Il 5 febbraio 2016 si quindi è tenuto un incontro alla FTIA tra l'assicurata (e i suoi genitori) e la responsabile della formazione, \_\_\_\_\_, la consulente AI, \_\_\_\_\_ e il consulente IP, \_\_\_\_\_. Al riguardo, in un'annotazione per l'incarto di medesima data redatta dal citato consulente IP, si evince quanto segue: " Prima parte del colloquio si spiegano ai genitori le difficoltà di RI 1 e l'intenzione di voler interrompere la formazione al fine di fare un accertamento. Lo scopo di quest'ultimo è quello di valutare e individuare le vere competenze della ragazza e allo stesso tempo capire quali sono i suoi limiti. I genitori non sostengono questo progetto, non capiscono perché la figlia non possa passare semplicemente al livello B come proposto dalla scuola. Spieghiamo che se RI 1 dovesse passare al livello B dovrebbe fare di ICA a giugno 2016, materia molto più approfondita al livello B e che la ragazza andrebbe ad avere un insuccesso sicuro. Si spiegano anche le difficoltà di apprendimento di RI 1, ma i genitori insistono sul passaggio al B (...). \_\_\_\_\_ aggiunge elementi al fine di fare capire le difficoltà dell'A. spiegando che se non le si spiega ogni volta cosa fare la ragazza non lo sa fare. RI 1 fa fatica. (...) spiega (...) che ogni giorno bisogna spiegare le stesse cose alla figlia e che non integra, non ricorda. Vorremmo tutti individuare le risorse di RI 1 al fine di vederla gratificata (...) e questo può essere fatto solo tramite un accertamento. Viene anche spiegato che il DL di RI 1 é la FTIA ma che senza il nostro accordo il contratto di tirocinio dovrà essere sciolto. Propongono di pagare la retta della FTIA, chiariamo che ciò non è possibile ". (pag. 420 incarto AI). L'8 febbraio 2016 il consulente IP ha comunicato alla FTIA, mediante uno scritto inviato per conoscenza anche a RA 1, che, in considerazione della bocciatura dell'assicurata al primo semestre del secondo anno di apprendistato d'impiegata di commercio (AFC livello esteso) e il numero elevato di insufficienze, non veniva ritenuto indicato un passaggio al livello B (Base) a pochi mesi dall'esame finale ICA, motivo per il quale si interrompeva il provvedimento di prima formazione professionale e si proponeva di

effettuare un accertamento, sempre alla FTIA, al fine di individuare le competenze e risorse dell'assicurata per meglio definire un nuovo progetto professionale più adeguato ai suoi bisogni e capacità (pag. 416 incarto AI). Il contratto di tirocinio è stato sciolto il 7 marzo 2016 con effetto al 22 febbraio 2016 (pag. 422 incarto AI). Il 25 marzo 2016 la responsabile formatrice della FTIA, \_\_\_\_\_, ha allestito il terzo rapporto sull'andamento della formazione dell'assicurata, rilevando in particolare quanto segue: "5. Osservazione dei formatori professionali: (...) è riuscita a completare la terza esercitazione delle valutazioni pratiche previste nel primo anno in dicembre. La qualità finale del lavoro e le difficoltà nel gestire autonomamente la parte di approfondimento del tema, hanno comportato una valutazione negativa, con nota insufficiente. Una grossa parte delle ore produttive sono state dedicate al riordino del materiale, della documentazione e nel definire un metodo che poteva portarla da (recte: ad) un maggiore ordine e organizzazione. (...) ha partecipato attivamente allo sviluppo del sistema di classificazione, ma senza l'aiuto del formatore non è stata in grado di renderlo operativo e a mantenerlo funzionale nel tempo. Ad oggi le valutazioni professionali previste per il secondo anno, sono state programmate, ma non hanno ancora potuto essere esercitate, per mancanza di tempo. Gli obiettivi (recte: obiettivi) professionali previsti al primo anno non sono ancora stati raggiunti tutti, malgrado l'impegno e la buona volontà (...). 6. Altre eventuali osservazione del datore di lavoro o dell'istituto: (...) Gli obiettivi pratici previsti nel I° semestre del II° anno non sono stati raggiunti perché non è stato possibile avviare le attività pratiche che avrebbero portato all'acquisizione degli obiettivi. Questo perché si è dovuto innanzitutto lavorare nel cercare di recuperare quelli non raggiunti nel primo anno. Il ritmo di lavoro è, per le difficoltà fisiche della ragazza, ovviamente lento. Inoltre le capacità organizzative deficitarie, le difficoltà di comprensione delle consegne, la mancanza di autonomia nella gestione del materiale e la facilità nel dimenticare gli impegni da portare a termine, impongono dei tempi esecutivi che non si adattano al percorso formativo scelto, che prevede di anno in anno l'esecuzione di diverse valutazioni legate ad altrettante attività pratiche. Il tempo per svolgere la pratica è stato inoltre "sacrificato" per le lezioni e esercitazioni di sostegno scolastico. (...). Le difficoltà evidenziate nel I° semestre del primo anno si sono riconfermate e avendo già beneficiato del bonus di passaggio, non ha potuto proseguire il percorso formativo come impiegata di commercio profilo esteso, non avendo raggiunto la media della sufficienza e avendo più note insufficienti. (...) è importante riflettere sulle difficoltà che la ragazza riscontra a scuola e durante il sostegno. Raramente è in grado di riportare correttamente le consegne e il materiale che vengono dati a scuola. Il docente di sostegno deve quindi ricostruire il tutto e questo consultando o i compagni o i docenti di scuola. Le difficoltà maggiori si sono riscontrate nell'area di ICA (informazione, comunicazione e amministrazione). Fatica a ricordare le regole e le funzioni base per l'impaginazione delle lettere, a seguire il programma scolastico (consegne e contenuti). Inoltre, se non si esercita con costanza e regolarità dimentica. Ha tempi di apprendimento mediamente lunghi, che non le permettono di stare al passo con il programma, consolidando quanto viene fatto. Anche in contabilità emergono importanti lacune. (...) le lacune sul programma del primo anno la penalizzano nel costruire le competenze richieste nel II anno. In generale le difficoltà che emergono un po' in tutte le materie, derivano dalla sua difficoltà di andare in profondità, di articolare in modo completo un pensiero e trascriverlo compiutamente, dalla confusione concettuale e dalla mancanza di padronanza della terminologia richiesta. Non avendo superato il semestre scolastico, (...) restava la possibilità di passare al profilo base di impiegata di commercio (...) o di intraprendere un

altro percorso formativo. Per gli elementi sopra esposti, in particolar modo per quelli collegati all'area di ICA che nel profilo base diventa l'area più importante (grossa differenza rispetto al profilo esteso) e che prevede a giugno 2016 l'esame per l'ottenimento dell'Attestato federale di capacità, non riteniamo, in questo momento, che la signora RI 1 possa passare con successo al profilo base. Riprendendo poi le difficoltà generali descritte sia per la parte pratica, sia nelle difficoltà generali emerse nell'apprendimento di quasi tutte le materie scolastiche, riteniamo doveroso un accertamento professionale delle reali potenzialità e limiti della ragazza, al fine di trovare un indirizzo professionale adeguato. Proponiamo quindi di interrompere il percorso di apprendistato e di procedere con un accertamento delle competenze ." (pag. 426-428 incarto AI) 2.8 Davanti al TCA è emerso che il 16 giugno 2016 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre e al 2° semestre dell'anno scolastico 2015-2016 (impiegata di commercio, profilo Base) con una media complessiva delle note di rispettivamente

### **E. 2.6**

Tanto più che anche questi aspetti non sono stati neppure contestati dall'amministrazione. Il TCA non ignora che il fatto che il 7 marzo 2017 la responsabile di formazione della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in merito ai lavori che fanno parte dell'attività, ha informato l'UAI che l'assicurata può "sovente" (34-66% o 3 fino a 5 1/4 h) immettere le fatture, "raramente" (1-5% o fino a ca. 1/2 h) rispondere al telefono e "talvolta" (6-33% o fino 1/2 a ca. h) gestire gli incarichi e i mandati da parte del datore di lavoro. Dal profilo fisico, la formatrice ha osservato, che l'assicurata può "sovente" (34-66% o 3 fino a 5 1/4 h) stare seduta rispettivamente "raramente" (1-5% o fino a ca. 1/2 h) camminare, stare in piedi e sollevare o portare pesi (leggeri 0-10 kg; medi 10-25 kg; pesanti > 25 kg). Dal profilo fisico, la formatrice ha rilevato, che le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità "rilevante" per "concentrazione/attenzione", "capacità di resistenza", "precisione" e "capacità percettiva". \_\_\_\_\_ ha inoltre puntualizzato che " la dipendente lavora tutte le 8 ore davanti al computer essendo in sedia a rotelle dalla nascita. Può capire che debba controllare l'arrivo della merce, però un lavoro già pronto su di un tavolo. Le uniche attività secondo mio parere che può svolgere sono tipicamente ripetitive e assolutamente non complesse. L'inserimento di dati nella banca dati è il lavoro migliore. " \_\_\_\_\_ ha pure specificato che lo stipendio mensile di fr. 1'080.- (quale apprendista a tempo pieno: 8 ore giornaliera, 32 ore settimanali) non corrispondeva al suo rendimento, che non era continuo ed equivaleva al 50% (ovvero fr. 540.- mensili; cfr. questionario del datore di lavoro; doc. 465). D'altra parte, secondo questa Corte, a fronte delle capacità e della determinazione che ha dimostrato l'assicurata raggiungendo l'obiettivo che si era prefissato (AFC), entro il termine di tre anni (nonostante le significative problematiche incontrate dall'insorgente sul proprio percorso e che hanno imposto il passaggio dal livello "esteso" a quello "base"), tenuto conto anche delle valutazioni ricevute con la pagella e con l'AFC riportate al consid. 2.8, come pure del fatto che notoriamente il rendimento dei giovani apprendisti è generalmente inferiore al 100%, ritiene che l'assicurata sarà in grado, con anche una maggiore esperienza di lavoro e con la motivazione sinora dimostrata, di raggiungere un buon livello di rendimento, quale impiegata di commercio, compatibilmente con le limitazioni derivante dal danno alla salute (che, val qui la pena rilevare, l'accompagnerebbero, in ogni caso, anche al di fuori dell'ambito commerciale per il quale si è formata). In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il TCA ritiene che l'assicurata ha diritto alla formazione intrapresa - semplice, appropriata, necessaria - che persegue altresì un obiettivo professionale "adeguato" ai suoi limiti fisici e cognitivi. 2.10.

In esito alle considerazioni che precedono questo Tribunale deve concludere che, a torto, l'UAI, con decisione del 22 giugno 2016 (pag. 448 e 452), preavvisata con progetto di decisione del 21 marzo 2016 (pag. 424 e 425), ha interrotto con effetto immediato le prestazioni concesse all'insorgente tramite la comunicazione del 6 giugno 2014 con cui aveva rilasciato la garanzia per la prima formazione professionale (pag. 339-340 incarto AI), senza emettere la garanzia per la formazione - quale impiegata di commercio, profilo "base" - intrapresa dalla ricorrente. In simili condizioni, questa Corte non può quindi che riformare la decisione del 22 giugno 2016, nel senso che viene rilasciata la garanzia professionale per la prima formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo "base", presso il CPC di \_\_\_\_\_ sino al 30 giugno 2017 e la richiesta di presa a carico delle spese suppletive computabili ad essa connesse (segnatamente: costi di trasporto ed eventuali corsi di sostegno scolastico) sino al 30 giugno 2017 è accolta. Gli atti devono quindi essere rinviati all'amministrazione affinché si determini in merito all'importo dovuto alla ricorrente a titolo di rifusione delle spese suppletive effettivamente sostenute, direttamente connesse alla formazione di impiegata di commercio "profilo base" e computabili nel calcolo, se del caso dopo aver consultato il suo patrocinatore in merito.

2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'UAI. All'insorgente, patrocinata in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 2'800.- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa).

### **E. 3**

Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione della persona invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.

#### **E. 3.0**

Informazione, comunicazione, amministrazione II

#### **E. 3.1**

Prima formazione professionale (art. 16 cpv. 1 LAI)

##### **E. 3.1.1**

Diritto 3011 Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che - non avevano ancora concluso una formazione professionale prima dell'insorgere del danno alla salute; - a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30 per cento dell'indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario); - a causa dell'invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse attività di breve durata.

### E. 3.1.2

Generi di formazione 3012 La prima formazione professionale comprende: - lo svolgimento di una formazione professionale di base giusta l'articolo 17 LFPr (formazione professionale con AFC, certificato federale di formazione pratica, avviamento professionale secondo il diritto cantonale [modello utilizzabile al più tardi fino al 2016]); - la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un'università; - le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460). (...) 4. Durata della formazione

### E. 3.5

Economia e società I

### E. 3.8

e segnatamente: Condotta

		5.5 Applicazione	
	5.0 Informazione, comunicazione e amministrazione		
3.5 Trattamento testi		3.5	
Informatica		3.5 Economia e	
società	3.5		
Contabilità		3.0 Economia aziendale	
	3.5 Diritto e Civica		4.5
Lingua standard: italiano		4.5 Lingua straniera: tedesco	4.5 Lingua
straniera: inglese		3.5 Altro Educazione	
fisica	Dispensato Approfondire e collegare	Approfondire e	
collegare 1	3.5 Approfondire e collegare 2	Approfondire e	
collegare 3 (pag. 429 incarto AI). Il 29 gennaio 2016 il direttore del Centro professionale commerciale di _____ ha informato l'insorgente che: " al termine del terzo semestre di frequenza (...) ha ottenuto note che non soddisfano i requisiti minimi posti dall'Ordinanza IC del 26 settembre 2011. La media generale delle aree disciplinari è 3.8 ; tre aree sono insufficienti (ICA, Economia & Società e Inglese) e la somma delle differenze (scarto totale delle note insufficienti) per arrivare al 4.0 è di			

### E. 4

e una solo insufficienza). Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC ( )".

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 22 giugno 2016- quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

### E. 4.0

Proposta della Commissione d'esame Ottiene l'Attestato federale di capacità (AFC). (Doc. XXXII). Il 27 giugno 2017 (doc. XXX 1-7), il direttore del CPC ha osservato, tra l'altro, che l'assicurata " ha avuto diverse difficoltà nello svolgere il suo percorso scolastico. Ha iniziato nel 2014 con il profilo Esteso (poi rivelatosi troppo impegnativo) per poi passare nel secondo anno al profilo di Base (profilo B). Anche qui, tuttavia, ha incontrato difficoltà.

Come si può vedere dal Certificato delle note (allegato 2), RI 1 risulta insufficiente nelle due note ICA 1 (esame a fine giugno 2016) e ICA 2 (media delle note scolastiche). La materia ICA è l'area che caratterizza il profilo di Base e quindi la più importante. (...) nell'esame ha ottenuto la nota "3.0". (...). Segnalo che tutti i risultati delle procedure di qualificazione vengono sottoposti a una Commissione cantonale d'esame, che si è riunita lo scorso 21 giugno 2017. Ho presentato alla Commissione il caso di RI 1 in quanto l'esito degli esami non permetteva di raggiungere la sufficienza e quindi l'AFC. Nel certificato delle note, nella parte aziendale, RI 1 ha ottenuto due insufficienze (nell'esame orale e nell'esame scritto). Nelle competenze della Commissione vi è la facoltà di concedere un piccolo aiuto e in questo caso è stato migliorato l'esito dell'esame orale. RI 1, senza questo aiuto avrebbe avuto una media insufficiente e due materie insufficienti (per l'Ordinanza occorre la media del 4 e una sola insufficienza). Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC (...) ". Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 22 giugno 2016 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Secondo questa Corte, tutta la documentazione appena riassunta e successiva al 22 giugno 2016 [ovvero le annotazioni del 23 agosto e del 21 ottobre 2016 del capo servizio integrazione dell'UAI, \_\_\_\_\_, le valutazioni di profitto del 7 novembre 2016 e le pagelle del 27 gennaio e del 21 giugno 2017 come pure il certificato delle note (AFC) del 28 giugno 2017 e lo scritto del 27 giugno 2017 del direttore del CPC di \_\_\_\_\_ come anche le valutazioni del 29 settembre e del 25 ottobre 2016 e del 7 marzo 2017 delle responsabili di formazione della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_] va presa in considerazione, in quanto fa riferimento anche a dati soggettivi ed oggettivi antecedenti al provvedimento contestato. Tanto più che l'amministrazione non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo nei propri allegati. 2.9. Ora, da quanto precede (cfr. consid. 2.7), risulta effettivamente che la prima formazione intrapresa dall'assicurata - quale impiegata di commercio, profilo esteso (AFC) - non era adeguata, a causa delle limitazioni fisiche e cognitive che presentava. Ciò che è giustamente rimasto incontestato dalle parti in causa. Stante quanto esposto al consid. 2.8, il TCA ritiene per contro che il passaggio dell'insorgente, nell'ambito della formazione di impiegata di commercio, dal profilo "esteso" a quello "base", era invece adeguato alle limitazioni fisiche e cognitive dell'assicurata. Tant'è che la formazione triennale iniziata con l'anno scolastico 2014-2015 (nonostante le significative problematiche incontrate dall'insorgente sul proprio percorso e che hanno imposto il passaggio dal livello "esteso" a quello "base") è stata terminata (pur incontrando qualche difficoltà "di percorso", in casu nell'area ICA, fatto questo tutt'altro che inconsueto per la maggior parte degli studenti) entro tre anni dall'inizio con l'anno scolastico 2016-2017 e che, al termine degli esami finali del terzo anno, ha conseguito l'Attestato federale di capacità (AFC). Il TCA non ignora che il direttore del CPC ha " presentato alla Commissione il caso di RI 1 in quanto l'esito degli esami non permetteva di raggiungere la sufficienza e quindi l'AFC ", visto che nella parte aziendale aveva ottenuto due insufficienze (nell'esame orale e nell'esame scritto), e che la Commissione ha " migliorato l'esito dell'esame orale " - per raggiungere la media del 4 e riportare una sola insufficienza (3.5 in ICA II) - e " Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC " (cfr. scritto

del 27 giugno 2017 del direttore del CPC: doc. XXX). D'altra parte la Commissione ha chiaramente fatto una valutazione globale delle circostanze ed ha evidentemente ritenuto che fossero dati gli estremi per il rilascio dell'AFC all'assicurata. Del resto, la pagella relativa al 1° semestre e al 2° semestre dell'anno scolastico 2016-2017 riportava delle medie complessive (4.5 e 4.7) tutto sommato discrete (doc. XXX 1). Il medesimo direttore del CPC ha d'altronde osservato che la Commissione ha concesso sostanzialmente " un piccolo aiuto ", com'è in sua facoltà (doc. XXX). In siffatte circostanze non può essere condivisa l'argomentazione dell'amministrazione, esposta nello scritto dell'11 luglio 2017, secondo la quale il fatto che senza l'aiuto della Commissione d'esame la ricorrente non avrebbe ottenuto l'AFC, così come peraltro confermato dallo stesso direttore del CPC nello scritto del 27 giugno 2017, comproverebbe l'inidoneità del progetto formativo seguito dall'insorgente (doc. XXXIII). Anche il fatto che l'insufficienza riportata dall'assicurata sia nell'area ICA non consente di giungere ad una diversa conclusione. Determinante ai fini del giudizio è difatti l'ottenimento da parte dell'assicurata dell'AFC. Tanto più, lo si ribadisce, che è stata in grado di conseguirlo regolarmente al termine di una formazione triennale, nonostante le significative problematiche che ha incontrato sul proprio percorso e che le hanno imposto il passaggio dal livello "esteso" a quello "base". D'altra parte, giova pure ribadire, che è usuale per la maggior parte degli studenti incontrare qualche difficoltà " di percorso " in (almeno) una materia per la quale non si è particolarmente portati. Tant'è che il nostro ordinamento scolastico prevede la promozione, anche con una materia insufficiente, purchè la media di tutte le altre risulti sufficiente. In simili circostanze è quindi ininfluenza ai fini del giudizio il fatto che l'assicurata abbia incontrato delle difficoltà nella materia ICA (peraltro evidenziate già il 13 agosto 2015 dai responsabili della formazione della ricorrente alla FTIA ), essendo l'unica nella quale ha riportato un'insufficienza ed avendo, nonostante ciò, conseguito l'AFC. Da notare che, nello scritto del 21 novembre 2016, il patrocinatore dell'assicurata ha pure puntualizzato che la sua assistita ha conseguito i risultati scolastici nell'anno 2016/2017 senza un sostegno pedagogico (doc. XIV, pag. 3). Del resto, va pure sottolineato, che l'assicurata ha dimostrato di essere oggettivamente e soggettivamente in grado di assolvere con successo il profilo "base" della formazione di impiegata di commercio, che si è rivelato confacente alle sue attitudini e con una prospettiva di sufficiente valorizzazione economica, è adeguato all'invalidità e alle sue capacità, e persegue in maniera semplice e mirata la sua integrazione nel mondo del lavoro. La formazione in questione - oltre a essere appropriata, semplice ed adeguata (e non costituendo di tutta l'evidenza il miglior provvedimento possibile secondo le circostanze ) per i motivi già ampiamente esposti in precedenza - risulta essere di prim'acchito pure "necessaria" ai sensi della giurisprudenza citata al consid.

#### E. 4.1

segnatamente: 1° semestre 2° semestre Condotta

5.5	5.0	Applicazione	5.0	5.0
Informazione, comunicazione e amministrazione	3.5	3.5	Trattamento	
testi	3.5	3.0		
Informatica		3.5	3.5	Economia e
società	3.5	4.5		
Contabilità		3.0	4.0	Economia aziendale
	3.5	4.5	Economia politica	
		4.5	Diritto e	
Civica			4.5	Lingua standard:

italiano

4.5

4.5 Lingua straniera: tedesco

4.5

4.0 Approfondire e collegare

4.0 Approfondire e collegare 1

3.5 Approfondire e

collegare 2

4.5 Approfondire e collegare

3

4.0 Altro Educazione

fisica

Dispensato (Doc. A2). Nell'annotazione per l'incarto

del 23 agosto 2016, il capo servizio integrazione, \_\_\_\_\_, dopo aver riportato i risultati della valutazione cognitiva e del rapporto finale del medico SMR ed aver ripercorso il periodo intercorrente tra l'inizio e l'interruzione della prima formazione in questione, ha osservato quanto segue: " Dal punto di vista della legge della formazione, avrebbe la possibilità di passare al secondo semestre del secondo anno del profilo base. Si ricorda che il profilo base, alla fine del secondo anno, prevede già un esame finale di ICA, che andrà sulla pagella di fine formazione, che è più approfondito rispetto al profilo esteso, dove ha ottenuto una nota insufficiente nel primo semestre. Al di là del fatto che RI 1 non ha alcuna chance di passare quell'esame (e così è poi stato), si è giunti al punto dove una valutazione globale era da ritenersi indispensabile. In tutto questo periodo, si è osservata un'A. sempre più stanca, che malgrado gli innumerevoli sforzi profusi si è dovuta confrontare con note quasi sempre insufficienti. Per (...) rientrare nei parametri AI di riconoscimento di prima formazione (semplice e adeguata), si è dunque proposto di non sostenere il passaggio al profilo base ma un accertamento sulle reali capacità e competenze della ragazza, con l'obiettivo di stabilire nella realtà quale profilo formativo è realmente esigibile da RI 1, senza dimenticare che giornalmente al domicilio ha 4 ore tra terapie e aiuto nell'accudimento quotidiano. Malgrado la diffida (...) ha proseguito la formazione nella classe del profilo base, e (...) hanno trovato un datore di lavoro per portare a termine l'anno. (...) ha passato l'anno scolastico, ma che ha bocciato l'esame ICA. Ciò non modifica la necessità da parte dell'AI di una valutazione approfondita della situazione prima di riconoscere ulteriori passi verso una prima formazione. Malgrado non si mettano in dubbio le buone intenzioni della famiglia per dare un futuro "migliore" a RI 1, il metodo è assolutamente discutibile e il risultato a mio avviso è controproducente e contrario all'interesse stesso di RI 1, spingendola allo stremo dal punto di vista formativo per ottenere risultati che secondo le valutazioni mediche non è possibile che possa raggiungere. I genitori non vedono i limiti di RI 1. Purtroppo questo negli anni è stato supportato dal fatto che è stata spesso a mio avviso premiata con note scolastiche generose, perché tutti vedono l'impegno e RI 1 riesce a farsi voler bene da tutti. Questo però non facilita il discorso con i genitori rispetto al confronto di realtà. Come ufficio AI, non possiamo continuare a sostenere un percorso rivelatosi chiaramente inadeguato, e siamo tenuti a riconoscere una prima formazione professionale semplice ed adeguata, che sia esigibile e rispettosa delle limitazioni mediche. Si ribadisce che a questo proposito, si reputa necessario un accertamento professionale specifico per poter definire il riconoscimento di una prima formazione adeguata " (doc. IV 1). Il 31 maggio 2016 la formatrice della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ha assegnato una nota complessiva di 4.25, arrotondato a 4.5 (diagramma di flusso: 4; breve rapporto e allegati: 4; documentazione 4.25; presentazione: 4.75), alla valutazione pratica (modulo UP: registrare fatture per un cliente; doc. 9) Il 29 settembre 2016 la responsabile di formazione della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ha osservato che l'insorgente, apprendista del terzo anno del CPC di \_\_\_\_\_, " nel lavoro si comporta, potrei quasi dire, come un'impiegata modello, in quanto ascolta bene, fa domande quando non comprende, esegue i suoi lavori

autonomamente e quando ha delle difficoltà si rivolge ai suoi colleghi per aiuto. Per quanto possa dire, dato che sono solamente circa 3 settimane che lavora presso la nostra azienda, è che sia in grado di eseguire il lavoro insegnatole finora, come registrazione di fatture fornitori, note di credito fornitori, registrazioni creditori, registrazioni contabili mensili di tenuta cassa, allestimento di rapporti di lavoro, allestimento di bollettini di consegna, allestimento di offerta (tutto questo nel nostro programma gestionale Planet della ditta Progel), inoltre si può occupare (al momento sotto sorveglianza) dello scambio via e-mail di comunicazioni quali; ordini a fornitori, domande a fornitori per offerte o materiale, invio di offerte via mail ai nostri clienti, ecc. Dopo poche settimane di lavoro considero RI 1 (come ho fatto dal primo giorno) una persona come tutte le altre con solamente il suo piccolo handicap di essere forse un pochino più lenta nel lavoro manuale mentre nel parlare, nell'ultima settimana è migliorata moltissimo ". (doc. 3). Nell'annotazione per l'incarto del 21 ottobre 2016, il capo servizio integrazione, \_\_\_\_\_, ha sottolineato che " le difficoltà principali dell'A. rispetto alla formazione intrapresa non sono quelle fisiche bensì cognitive (vedi valutazione QI già citata). (...). Si rimane con la convinzione che la formazione in corso non è adeguata alle possibilità (cognitive) della ragazza, che viene sottoposta ad un eccessivo sforzo " (doc. X 1). Il 25 ottobre 2016 la responsabile di formazione della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nel rapporto di formazione (situazione di lavoro e di apprendimento 3; gestire lettere e pacchi in entrata e in uscita; gestire fatture in entrata e in uscita), nella valutazione delle competenze professionali ha assegnato la nota 4 in "gestire fatture in entrata e in uscita" e la nota 4.5 in "gestire lettere e pacchi", rendendo attenta l'apprendista sulla necessità di maggiore concentrazione, precisione e dettagli mentre nella valutazione della competenza metodologia ha assegnato al nota 4.5 all'efficienza e sistematicità nel lavoro, osservando in particolare " il modo di procedere è sistematico e organizzato. L'autocontrollo è stato messo in pratica efficacemente. (...). Il lavoro è organizzato ed eseguito con efficienza, sistematicità e metodicità impiegando i mezzi d'ausilio più idonei (...). Si osserva un miglioramento costante sotto il profilo del lavoro, dell'apprendimento, delle azioni, delle prestazioni e del comportamento (...). Da quando lavora presso di noi ad oggi ogni giorno è un miglioramento " (doc. 10). Il 7 novembre 2016 l'insorgente ha ricevuto la valutazione del profitto conseguiti a metà del primo semestre dell'anno 2016/2017 dal CPC di \_\_\_\_\_, dalla quale emergono i seguenti risultati: sufficiente in " contabilità ", discreto in " diritto e civica ", " lingua standard: italiano " e " lingua straniera: tedesco " e, da ultimo, buono in " economia aziendale " e in " economia politica " (Doc. B 8). Il 27 gennaio 2017 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre dell'anno scolastico 2016-2017 (impiegata di commercio, profilo Base) con una media complessiva delle note di

#### **E. 4.2**

Casi speciali 3021 In casi eccezionali può essere accordata, su domanda debitamente motivata, una durata della formazione più lunga. Ad esempio quando: - a causa dell'invalidità un assicurato necessita di più tempo di una persona non invalida per capire e assimilare la materia di studio; - grazie all'evoluzione positiva dell'assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passaggio da una formazione con certificato federale di formazione pratica [CFP] a una con attestato federale di capacità [AFC]). 5. Entità delle prestazioni

#### **E. 4.3**

Informazione, comunicazione, amministrazione I

## E. 4.5

Note dei luoghi di formazione

## E. 4.6

e segnatamente: Condotta

4.5 Trattamento testi

Informatica

società

Contabilità

Lingua standard: italiano

straniera: inglese

fisica

la responsabile formatrice, \_\_\_\_\_, e il formatore professionale, \_\_\_\_\_, della FTIA, hanno allestito il secondo rapporto sull'andamento della formazione dell'assicurata, rilevando in particolare quanto segue: " 5. Osservazione dei formatori professionali: (...) si è adattata subito alle regole aziendali e si è integrata bene con colleghi e superiori. Nella prima parte del secondo semestre si è data priorità alla parte scolastica e ad una delle tre valutazioni professionali pratiche previste per il primo anno d'apprendistato. Il bilancio di questo periodo conferma le osservazioni emerse nel primo semestre, in particolare le difficoltà nella pianificazione e organizzazione del proprio lavoro e nella lentezza generale della ragazza. (...) 6. Altre eventuali osservazione del datore di lavoro o dell'istituto: (...) Da sottolineare la sua dedizione e volontà nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Fra tante difficoltà, una su tutte ha reso difficile capire come deve essere aiutata e quali sono le sue risorse e i suoi limiti: la signora RI 1 ha sempre lottato per svolgere tutto quanto richiesto nei tempi e nelle modalità che ci si aspetta da qualunque altro apprendista senza nessun tipo di handicap. (...) In generale possiamo dire che è riuscita non solo a superare l'anno scolastico, ma anche a migliorare la media delle note scolastiche. Nella pratica le valutazioni eseguite ad oggi non danno una media sufficiente; inoltre, vista la sua lentezza esecutiva e la necessità di poter svolgere delle ore di sostegno durante le ore di pratica, ha raggiunto circa la metà degli obiettivi professionali richiesti nel I° anno di tirocinio. La signora RI 1 ha dimostrato di lavorare con grande impegno e di saper seguire indicazioni precise e strutturate al fine di svolgere un'attività pratica. Avendo superato l'anno scolastico, diventa difficile motivare un cambio di formazione, ma riteniamo che le difficoltà emerse e i limiti osservati, che secondo noi devono essere considerati come "non superabili", devono essere tenuti in debita considerazione. Il percorso professionale scelto richiede buone competenze in contabilità, che la signora RI 1 non ha acquisito, e nell'area di ICA (informazione/comunicazione/ amministrazione) che, malgrado la sufficienza raggiunta, emergono grosse difficoltà nella messa in pratica delle nozioni teoriche (la sufficienza è stata raggiunta grazie ai test dove era richiesto uno studio puramente mnemonico). Il percorso richiede pure buone competenze linguistiche (Italiano, Inglese e Tedesco) che la signora RI 1 ha dimostrato di avere. E' stato grazie alle buone note ottenute in queste materie che ha raggiunto la media sufficiente per il passaggio. Se si decide di proseguire, iniziando il II anno di apprendistato di impiegata di commercio profilo esteso, deve essere pianificato un progetto strutturato che richiede: tempi esecutivi più lunghi (sia a scuola, sia nella pratica); un sostegno scolastico sia per le difficoltà di acquisizione dei

6 Applicazione

5.5 Informazione, comunicazione e amministrazione

4.0

4.5 Economia e

4.0

2.5 Economia aziendale

5.0 Diritto e Civica

4.0

5.0 Lingua straniera: tedesco 5.0 Lingua

5.0 Altro Educazione

Dispensato (pag. 404 incarto AI). Il 13 agosto 2015

contenuti/strumenti in alcune materie (contabilità, ICA e diritto), sia per organizzare e strutturare l'apprendimento (completamento appunti, tenuta del materiale, strutturazione dello studio); studio ed esercitazione a casa. Sottolineiamo che la signora RI 1, per proseguire in questo percorso, non può più permettersi di avere una media delle note scolastiche semestrali insufficiente, in quanto il bonus di passaggio è stato già utilizzato (passaggio dal I° semestre al II°); se dovesse capitare significherebbe passare al profilo base. Le riserve sopra esposte si ripresenterebbero anche in questo contesto: la contabilità richiederebbe un approfondimento meno oneroso, ma il livello nelle materie dell'area di ICA (sia scolastico, sia per gli esami) è nettamente superiore rispetto al profilo esteso. Vi chiediamo quindi di finanziare: 7 ore di sostegno settimanali (invece delle attuali 5) che saranno così ripartite: 2 ore di sostegno generale (materie economiche), 2 ore di contabilità, 2 ore di ICA e 1 ora per le lingue". (pag. 401-403 incarto AI) A fronte delle difficoltà incontrate dall'assicurata, la consulente AI, \_\_\_\_\_, nella proposta professionale del 17 agosto 2015, ha richiesto ulteriori 2h/settimana di sostegno scolastico fino a fine febbraio (circa primo semestre), per un totale di 7h/settimana, osservando segnatamente quanto segue: " A seguito delle valutazioni e delle difficoltà dell'A., si ritiene che questa possa essere l'unica possibilità di riuscire a proseguire la formazione scelta. Malgrado i dubbi sull'idoneità, permane il fatto che l'A. ha superato il primo anno di formazione e che non vi siano gli estremi per interrompere quanto intrapreso. Permane il fatto che qualora l'A. bocciasse, non vi sarebbe la possibilità di ripetere ma andrebbe a quel punto fatta una valutazione completa delle competenze " (pag. 405-407 incarto AI). Il 26 agosto 2015 l'UAI ha rilasciato, a complemento della comunicazione del 6 agosto 2014, la garanzia per il sostegno scolastico, assumendo ulteriori 2 ore di sostegno settimanali presso la FTIA secondo la tariffa AI per il periodo 1 settembre 2015-29 febbraio 2016 (pag. 408-409 incarto AI). Il 29 gennaio 2016 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre dell'anno scolastico 2015-2016 con una media complessiva delle note di

#### **E. 4.7**

segnatamente: 1° semestre 2° semestre Condotta

5.5	5.5 Applicazione	5.0	5.0
Economia e società	4.5	5.0	
Contabilità	4.0	4.5	Economia aziendale
	5.0		Diritto e
Civica	4.5	3.5	Economia politica
		6.0	Lingue Lingua standard:
italiano	4.5	5.0	Lingua straniera: tedesco
4.5	4.0		Altro Lavoro autonomo
(LA)		4.0	Educazione
fisica			Dispensato (Doc. XXXI). Il 28 giugno 2017

l'insorgente ha ricevuto il certificato delle note (AFC) con una media complessiva di

#### **E. 5**

Se l'assicurato, a causa dell'invalidità, è posto in un centro di formazione, l'assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.

#### **E. 5.0**

Lingua straniera: tedesco

#### **E. 5.1**

In generale 3022 Per determinare le spese suppletive dovute all'invalidità occorre confrontare le spese computabili per la formazione della persona invalida volta ad un determinato obiettivo professionale con le spese computabili presumibili che una persona non invalida dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione (spese di formazione, trasporto, attrezzi di lavoro, abiti da lavoro). Se per raggiungere l'obiettivo della formazione nel mercato del lavoro primario è necessario l'intervento di un coach, l'ufficio le spese sono rimborsate secondo l'importo stabilito dall'AI. 3023 Per il diritto alle prestazioni dell'AI, le spese suppletive che l'assicurato deve sostenere a causa del danno alla salute devono essere rilevanti, pari almeno a 400 franchi all'anno (art. 5 cpv. 2 OAI). Se la formazione dura diversi anni il totale delle spese suppletive rilevate deve essere convertito in una media annua. 3024 Le spese di vitto a alloggio fuori domicilio, che non devono essere incluse nel calcolo comparativo, sono rimborsate se sono determinate dall'invalidità. Questa condizione non è adempiuta se per la stessa formazione le stesse spese devono essere sostenute anche da una persona non invalida (p. es. per lo studio universitario) o se è possibile o esigibile scegliere un luogo di formazione che non comporti alloggio e vitto fuori domicilio. 3025 Nella prima formazione professionale il principio secondo il quale il provvedimento di integrazione deve essere semplice e adeguato allo scopo vale per il genere di formazione, ma non per l'obiettivo della formazione (RCC 1981 pag. 456). (...)

## **E. 6**

Spese computabili (art. 5 cpv. 4 e 5 e art. 5bis cpv. 3 OAI)

### **E. 6.1**

In generale 3040 Sono ritenute computabili le spese direttamente connesse al proseguimento dell'obiettivo professionale adeguato e necessariamente determinate dall'attuazione semplice e adeguata della formazione. (...) " 2.4. La lettera circolare AI n. 299 del 30 maggio 2011, nel frattempo soppressa dall'UFAS (come si vedrà meglio in seguito al presente considerando), prevedeva quanto segue: " Avviamento professionale AI/formazione pratica INSOS L'avviamento professionale AI (compresa la formazione pratica INSOS) dura di regola due anni. In molti casi, al termine dei due anni l'integrazione degli assicurati non raggiunge un livello che influisce sull'ammontare della rendita. Per garantire un impiego più efficace dei mezzi finanziari, dunque, in futuro i risultati ottenuti dagli assicurati dovranno essere valutati periodicamente caso per caso. Questo significa concretamente che l'avviamento professionale (compresa la formazione pratica INSOS) sarà d'ora in poi concesso indistintamente per un anno. Se dal bilancio stilato verso la fine del primo anno insieme all'azienda formatrice e al giovane assicurato risulterà che questi ha buone prospettive di raggiungere una capacità al guadagno influente sull'ammontare della rendita, la formazione potrà essere prolungata di un anno. Il secondo anno di formazione potrà essere concesso, inoltre, nei casi in cui l'integrazione nel mercato del lavoro primario apparirà probabile, anche se inizialmente non vi saranno ripercussioni sulla rendita. Conformemente alle attuali disposizioni (Circolare sui provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale CPIP) il diritto al rimborso delle spese supplementari per la prima formazione professionale dovute all'invalidità sussiste se è prevedibile che al termine della formazione l'assicurato conseguirà un salario orario minimo di 2.55 franchi. Questa condizione sarà mantenuta anche in futuro. La nuova regolamentazione non è applicabile alle formazioni di due anni già concesse. Le relative decisioni non vanno pertanto riconsiderate e non sono quindi né revocabili né modificabili. " Al riguardo il Tribunale

federale, in una recentissima sentenza (STF 9C\_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V 523), sulla base di una perizia giuridica effettuata il 14 settembre 2015, ha sancito l'illegalità della lettera circolare AI n. 299 emanata dall'UFAS il 30 maggio 2011 (rispettivamente della cifra marginale 3020 secondo paragrafo CPIP), nella misura in cui per un secondo anno di formazione dell'avviamento professionale AI si pretende che vi siano buone prospettive di raggiungere una capacità al guadagno influente sull'ammontare della rendita o che (anche se inizialmente non vi saranno ripercussioni sulla rendita) l'integrazione nel mercato del lavoro primario apparirà probabile (consid. 5). In tale occasione l'Alta Corte ha ribadito che la risposta alla domanda se debbano essere concesse prestazioni per un secondo anno di formazione dipende dall'adempimento nel caso concreto delle condizioni legali (misura necessaria, appropriata e adeguata [raggiungimento di un salario orario di almeno fr. 2.55]; consid. 5.5), puntualizzando che il fatto che un secondo anno di formazione non è necessario non deve essere ammesso alla leggera (consid. 6.5). Preso atto della precitata sentenza, l'UFAS ha deciso di sopprimere con effetto immediato la lettera circolare in questione e di modificare la marginale 3020 della Circolare sui provvedimenti d'integrazione di ordine professionale (CPIP). 2.5. Nella Circolare sui provvedimenti d'integrazione di ordine professionale (CPIP) del 1° gennaio 2014, stato al 1° gennaio 2017 sono state modificate le marginali no. 3004 (modifica: spostamento del disciplinamento degli stage di orientamento ai N. 2003 segg.), 3012 (modifica: precisazione linguistica) e 3020 (modifica: precisazione di contenuto e aggiunta della sentenza del TF del 23.11.2016, 9C\_837/2015), segnatamente come segue: " 3004 Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini 1/17 professionali si applica l'articolo 15 LAI (v. N. 2003). 3012 La prima formazione professionale comprende: 1/17 - lo svolgimento di una formazione professionale di base giusta l'articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]); - la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un'università; - le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460). 3020 In linea di principio vi deve essere un rapporto 1/17 ragionevole fra la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le formazioni che comportano la frequenza a tempo pieno della scuola non devono superare in generale la durata ordinaria della formazione. La durata di una formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali competenti. " 2.6. Nella già citata STF 9C\_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V 523), l'Alta Corte ha ribadito, al consid. 2.3, che: " Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die erstmalige berufliche Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art.

## **E. 8**

Abs. 1 IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten Erfordernissen der Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Danach muss sie unter Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen sich vier Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch

ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich von einer gewissen Dauer ist; des Weiteren muss der zu erwartende Erfolg in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen auch zumutbar sein ( BGE 132 V 215 E. 3.2.2 S. 221; BGE 130 V 488 E. 4.3.2 S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, S. 77 ff.; ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27 bis IVG], Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.) " (n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice) . Da ultimo, come rammenta il TF nella sentenza 8C\_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1, la persona assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie e adeguate allo scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili secondo le circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura reintegrativa ( DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 718/05 dell'8 novembre 2006).

2.7. Nel caso di specie l'insorgente è affetta dalla malattia congenita n. 390 dell'OIC, ossia da una paralisi cerebrale congenita che le ha provocato una tetraparesi a predominanza inferiore. La ricorrente è stata messa al beneficio, da parte dell'UAI, oltre che di provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita di cui è affetta, anche di fisioterapia, ergoterapia e ippoterapia come pure di un AGI di grado elevato con supplemento per cure intensive di 4 ore. Ciò per aiutarla nelle attività della vita quotidiana e nell'inserimento sociale. Il 25 ottobre 2013 la ricorrente ha postulato, per il tramite dei suoi genitori, il riconoscimento di provvedimenti professionali. Dalle tavole processuali emerge che l'insorgente il 2 febbraio, 16 febbraio e 2 marzo 2011, allorquando frequentava la prima media nella sede di \_\_\_\_\_ 2 ed era seguita per un'ora dalla docente di sostegno pedagogico, su richiesta di quest'ultima, si è sottoposta ad una valutazione cognitiva, al fine di poter valutare quale fosse il tipo di intervento più adeguato da parte del Servizio di Sostegno Pedagogico, dalla quale è emerso quanto segue: " Aspetti relazionali e comportamentali RI 1 appare una ragazzina gentile, timida ma socievole, e presenta un comportamento adeguato durante tutta la valutazione. La relazione con l'esaminatrice si instaura facilmente e la comunicazione risulta da subito fluida e piacevole. Mostra una buona tolleranza alla frustrazione, è tenace davanti alle difficoltà che incontra, rispetta le mie consegne alla lettera mostrando di impegnarsi a fondo nei compiti che le presento. RI 1 è molto attenta a non sbagliare, di conseguenza molto lenta; anche quando sollecitata a velocizzare il lavoro, il suo ritmo rimane basso (QDF Velocità di elaborazione = 62). Questa particolarità compromette i punteggi in alcuni subtests della batteria che implicano la misurazione del tempo: pur risultando corretta nelle risposte, queste sopraggiungono in un tempo superiore alla tolleranza del test (Ragionamento aritmetico, Riordinamento di storie) . (...) Funzionamento cognitivo RI 1 è molto attenta all'espressione verbale, ha un vocabolario ampio (Vocabolario=11) e nell'esprimersi utilizza dei termini ricercati, non necessariamente di uso comune. (...) Nell'ambito verbale si denotano tuttavia due prove che risultano sotto la media: Ragionamento aritmetico (pp 5) e Comprensione (pp 7), in cui si tratta di capire ed elaborare delle consegne piuttosto lunghe e complesse. La prima di queste prove implica inoltre la capacità di tenere operanti degli stimoli di tipo numerico attuando

calcoli a livello mentale, mentre la seconda si riferisce alle capacità di adattamento sociale. Il tipo di pensiero utilizzato da RI 1 risulta essere nella maggior parte dei casi quello astratto, con delle buone competenze a questo livello (Somiglianze = 11, Vocabolario). La strategia di problem-solving, nei compiti di Storie figurate (pp 6) e Disegno con i cubi, (...) è pianificata. Le competenze di organizzazione percettiva e di elaborazione visuo-spaziale di RI 1 sono molto scarse. In particolare, nella prova di Disegno con i cubi (pp 4), nella quale è implicata la flessibilità mentale e la rappresentazione spaziale, in Ricostruzione degli oggetti (pp 1) in cui bisogna organizzare dei dati visivi in un insieme, nell'analisi di stimoli visivi (Cifrario=1) e nella capacità di pianificazione a livello visivo (Labirinti=2) RI 1 si trova particolarmente in difficoltà. La memoria a breve termine nella sua componente uditiva risulta nella media (Memoria di cifre=9); (...). La componente visiva della memoria a breve termine sembra invece porre più problemi a RI 1, come si può dedurre dal controllo sistematico della chiave in ogni item del subtest Cifrario (pp 1). (...). Per quanto riguarda le competenze mnemoniche a lungo termine, come si può dedurre dal subtest Informazione (pp=11), sembrano mantenute. Per quanto riguarda l'ambito attentivo e della concentrazione, sembrano esserci delle capacità ai limiti inferiori della norma a questo livello (QDF Libertà della distraibilità=81). Il tempo di latenza nel dare le risposte è solitamente piuttosto lungo; molte volte la risposta risulta poi corretta, ma esposta con un tempo di latenza ben più lungo della norma (vedi Ragionamento aritmetico). Sintesi e conclusioni Si evidenzia un funzionamento cognitivo globale scarso (QI Totale = 71), caratterizzato da un indice di performance eccezionalmente basso (QI Performance = 53) e da un indice verbale però nella norma (QI Verbale = 95). Il profilo di RI 1 si presenta piuttosto eterogeneo: presenta vari punti forti (Somiglianze, Vocabolario) e punti deboli (Cifrario, Ricostruzione di oggetti, Labirinti), e una differenza statisticamente significativa tra QI verbale e QI di performance, così come tra molti dei quozienti di deviazione fattoriale (QDFCV>QDFOP, QDFCV>QDFLD, QDFCV>QDFVE, QDFOP<QDFLD). La disarmonia evolutiva emersa dal profilo, dovuta certamente in parte al deficit motorio, evidenzia anche un'interferenza emotiva agli apprendimenti. RI 1 ha investito molto nell'ambito verbale (da considerare il punteggio 11 nel subtest Somiglianze, solitamente ben correlato con un fattore generale di intelligenza), disinvestendo l'area percettiva. Le competenze visuospatiali sono probabilmente influenzate dalle difficoltà motorie della ragazzina, per la quale la rappresentazione dello spazio, così come l'organizzazione, risultano difficili. Il quadro cognitivo si sintetizza quindi particolarmente in: \* competenze in ambito verbale nella norma; \* grandi difficoltà nel dominio visuoperceptivo e spaziale. (...) " (pag. 255-257 incarto AI) Nel rapporto finale del 17 gennaio 2014 il medico del SMR, dr. med. \_\_\_\_\_, dopo aver fatto un breve riassunto della situazione medica ed aver posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di " asfissia perinatale con residua tetra paresi spastica, assicurata in sedia a rotelle, disturbi della vista con strabismo e disturbi della rifrazione, funzionamento cognitivo globale scarso con QI totale di 71 (performance 53, QI verbale normale con 95) " come pure le limitazioni funzionali necessarie per l'integrazione professionale (alternanza della postura al bisogno, difficoltà nello svolgere lavori di precisione, necessità di pause supplementari, impossibilità di alzare le braccia sopra l'orizzontale, manualità compromessa, lenta), a fronte dell'assenza di terapie in grado di migliorare verosimilmente la capacità lavorativa, ha concluso come segue: " Assicurato con danno alla salute congenito con prognosi stazionaria. In considerazione dei limiti fisici e psichici una prima formazione potrà solo essere svolta in ambiente protetto. La futura CL sul mercato del lavoro sarà pure molto compromessa "

(pag. 323-325 incarto AI). Il 18 giugno 2014 l'assicurata ha conseguito il certificato di licenza dalla scuola media con una media delle note (italiano 5, tedesco 4.5, inglese 4.5, storia e civica 4.5, geografia 3, matematica 4, scienze naturali 4, educazione musicale 5.5, educazione fisica NA ovvero non assegnata per esonero) di 4.38 (oltre a storia delle religioni 5.5 e comportamento 5.5; francese esonerata; pag. 330 incarto AI). In medesima data l'insorgente e i suoi genitori si sono recati all'UAI in quanto, già chiarito con la propria consulente AI il progetto di formazione in ambito commerciale presso la FTIA, andava ancora discusso il tipo di profilo formativo. Dal relativo rapporto del 20 giugno 2014 della consulente AI, \_\_\_\_\_, emerge quanto segue: "(...) Ad un incontro avuto con i docenti e la famiglia durante la seconda parte dell'anno scolastico, RI 1 era apparsa piuttosto in difficoltà: è stato richiesto l'esonero dal francese per non doverle assegnare una nota che sarebbe risultata insufficiente ed è stato fatto un passaggio di livello attitudinale (dal A al B) a tedesco; anche in matematica ha fatto il livello B. La pagella che porta con sé oggi mostra comunque una media globale del 4.38 con un'unica insufficienza in geografia (3). I genitori e RI 1 stessa sono convinti che sia in grado di svolgere un apprendistato triennale di impiegata di commercio di tipo esteso. Si è cercato di far riflettere la famiglia sul fatto che un apprendistato biennale sarebbe probabilmente risultato più adatto alla situazione di RI 1, che appare molto fragile soprattutto a livello fisico. Ciò nonostante sono molto determinati nel poter ambire al progetto che sembra maggiormente spendibile in un futuro mondo lavorativo. Tutto sommato, non mi sento di escludere che possa farcela a fare un percorso triennale e le note ricevute a scuola sono comunque piuttosto incoraggianti. RI 1 inoltre sostiene che nelle situazioni in generale in cui si è sentita troppo aiutata o se gli obiettivi sono troppo bassi, lei si demotiva e non investe quello che potrebbe. E quindi convinta che con un obiettivo di una formazione triennale riuscirà ad attivare le risorse, mentre se dovesse svolgere un biennale, si ritroverebbe ostacolata dalla sua stessa demotivazione. Sembrerebbe inoltre, sempre a detta della famiglia, che nell'ultimo periodo, motivata dalla prospettiva dello studio dopo la scuola media, si sia messa ad utilizzare anche la mano destra (prima usava solo la sinistra), per imparare a fare gli esercizi di dattilografia. Alla luce di queste considerazioni, concordiamo un incontro all'inizio del mese di luglio con la famiglia presso la FTIA, in presenza del sig. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ al fine di stabilire tutte le misure pratiche da mettere in atto per far sì che tale formazione abbia successo (organizzazione trasporti, vitto, sostegno scolastico, ...) (...) " (pag. 331-332 incarto AI). Su mandato dell'UAI, il 10 luglio 2014 la FTIA ha stipulato con l'assicurata, rappresentata dal padre, un contratto di tirocinio, quale impiegata di commercio AFC formazione estesa, servizi & amministrazione, per il periodo 25 agosto 2014-24 agosto 2017; era previsto che esso rimaneva in vigore " finché sussistono i relativi provvedimenti professionali " (pag. 333-335 incarto AI). Il 28 luglio 2014 la consulente AI, \_\_\_\_\_, nella proposta di prima formazione professionale, ha quindi chiesto di riconoscere della formazione di impiegata di commercio, profilo esteso (AFC) e di porre il mandato in sorveglianza (pag. 336-338 incarto AI). Il 6 agosto 2014 l'UAI ha pertanto rilasciato la garanzia per la prima formazione professionale, assumendo i costi supplementari di una prima formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo esteso (AFC), presso la FTIA di \_\_\_\_\_ dal 28 maggio 2014 al 24 agosto 2017, inclusi: 5 ore di sostegno settimanali presso la FTIA secondo la tariffa AI ed il trasporto tramite la Sezione Samaritani di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ per i giorni lavorativi e \_\_\_\_\_ per i giorni di scuola o di corsi interaziendali; pag. 339-340 incarto AI). Il 27 gennaio 2015 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre dell'anno scolastico 2014-2015 con una media

complessiva delle note di 4 e segnatamente: Condotta

	6 Applicazione	
	5.5 Informazione, comunicazione e amministrazione	
3.0 Trattamento testi	2.5	
Informatica	3.5 Economia e	
società	3.5	
Contabilità	2.0 Economia aziendale	
	4.5 Diritto e Civica	3.5
Lingua standard: italiano	4.5 Lingua straniera: tedesco	5.0 Lingua
straniera: inglese	4.5 Altro Educazione	
fisica	Dispensato (pag. 370 incarto AI). Il 29 gennaio 2015	
il direttore del Centro professionale commerciale di _____ ha reso attenta l'insorgente		
che: " La media generale delle aree disciplinari è 4.0 ; due aree sono insufficienti (ICA e		
Economia & Società) e la somma delle differenze (scarto totale delle note insufficienti) per		
arrivare al 4.0 è di		

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.